



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGLAIA

Associazione per l'Assistenza Palliativa

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile l'Associazione denominata "Aglaià".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Spoleto Via Posterna, 4.

Art. 3

Gli scopi dell'Associazione, espressi dal motto "Curare anche quando non si può guarire" sono:

- a) riaffermare il valore della vita umana nella sofferenza e nella morte, promuovendo una cultura che, mentre rifiuta l'eutanasia, riconosce piena dignità e un positivo ruolo sociale e familiare al malato inguaribile e al morente;
- b) risalire alle origini ed al significato più autentico del "curare", riscoprendone la componente di solidarietà attiva verso il malato così da aiutarlo a vivere l'atto terapeutico all'interno di una piena e significativa relazione umana;
- c) attivare e sostenere nuovi modelli di intervento sanitario e sociale basati sull'integrazione delle figure professionali che curano lo stesso malato, sia per un maggiore raccordo delle fasi ospedaliere e domiciliare dell'assistenza, che per la completezza della risposta da dare ai vari aspetti della sofferenza fisica, psicologica, familiare e spirituale;
- d) consentire, seguendo le modalità delle cure palliative, la formazione di equipe curanti, multidisciplinari, che organizzino, in collaborazione con il medico di famiglia, l'assistenza del malato inguaribile in fase molto avanzata, fino alla morte, supportando la famiglia durante la malattia e al momento del lutto.

Art. 4

Gli scopi assistenziali dell'Associazione sono perseguiti attraverso i soci effettivi, che operano gratuitamente mediante le seguenti modalità organizzative:

- a) Unità di cure continuative e palliative (U.C.C.P). E' l'equipe che eroga l'assistenza. Essa è costituita da operatori socio-sanitari qualificati da un'idonea preparazione teorico-pratica sulla Medicina Palliativa acquisita tramite un Corso riconosciuto dalla Società Italiana di Cure Palliative (S.I.C.P.). I membri della U.C.C.P. operano collegialmente, integrando, per quanto possibile, le proprie competenze, sotto la responsabilità di un "team" da costituirsi secondo il Regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione.
 - b) Associazione Medici di famiglia per le cure palliative (A.M.Fa.Cu.P). E' il gruppo di medici di Medicina Generale che, seguendo un Regolamento approvato dal Consiglio, collabora con l'U.C.C.P. per l'assistenza dei propri pazienti. L'A.M.Fa.Cu.P. promuove ed approfondisce la conoscenza delle cure palliative nella Medicina Generale, avvalendosi, sia del contributo della S.I.M.G. che di quella della S.I.C.P. (o società scientifiche equivalenti).
- Per gli scopi culturali dell'Associazione ed il suo sostegno operano prevalentemente i soci sostenitori e i soci onorari.

ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA

Via Posterna, 4 - 06049 Spoleto (Pg) - Tel. 0743/47993

CCP 13331061 E-mail: aglaia.spoleto@libero.it C.F. 93010600547

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla sua dotazione iniziale;
 - dalle contribuzioni dei primi soci e da quelle dei futuri;
 - dalle contribuzioni di persone o di Enti pubblici o privati;
 - dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
 - da ogni provento che le affluisce;
 - dalle liberalità anche testamentarie, a favore dell'Associazione.
- Spetta al Consiglio decidere l'utilizzazione del patrimonio.

Art. 6

I soci dell'Associazione devono avere la maggiore età. Essi si dividono in:

- Soci Effettivi: i membri dell'U.C.C.P., A.M.Fa.Cu.P.
- Soci Sostenitori: le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo. L'adesione dei Soci Effettivi e dei Soci Sostenitori ha effetto dopo la sua accettazione insindacabile da parte del Consiglio.
- Soci Onorari: le persone o gli Enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendole in grado per qualità, titoli o attività, di dare all'Associazione contributo di opera e prestigio.

La qualità di socio è perpetua, salvo il recesso dello stesso o decadenza deliberata dal Consiglio per giusta causa.

Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 8

Assemblea: è formata dai Soci regolarmente aderenti. E' convocata dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per stabilire i programmi generali di azione, approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e nominare i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9. E' convocata su richiesta da parte del 35% dei Soci.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche per delega in forma scritta, purché conferita ad un Socio; in ogni caso non è ammessa più di una delega per singolo Socio.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione non sono previsti minimi assembleari. Le delibere dell'Assemblea sono valide se assunte col voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un componente dell'Assemblea stessa, da questa nominato.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, i cui componenti svolgono gratuitamente le mansioni relative alla carica occupata, è composto da nove membri nominati come segue:

- sei membri scelti tra i Soci Effettivi in modo da rispettare equamente le due componenti;
- tre membri scelti tra Soci Sostenitori e Onorari.

Dura in carica tre anni o comunque sino alla nomina del successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente.

L'assenza di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza automatica dalla carica; è individuato quale nuovo Consigliere il primo dei non eletti appartenente alla categoria di Soci del Consigliere decaduto. Nel caso in cui, nell'apposita graduatoria, non vi fossero altri nominativi l'Assemblea, nella prima seduta utile, prende atto della decadenza del Consigliere e ne nomina uno nuovo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto, o per delibera dell'Assemblea al fine di raggiungere ed ottenere gli scopi associativi e pertanto:

- a. provvede all'esecuzione dei programmi generali stabiliti in Assemblea;
- b. delibera l'ammissione dei soci utilizzando come unici criteri l'accettazione e la condivisione degli scopi dell'Associazione e la disponibilità a collaborare con gli operatori di Aglaia;
- c. decide l'espulsione del socio per gravi motivi, fatto salvo il rispetto del contraddittorio;
- d. determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- e. predisporre i progetti di bilancio preventivo ed il programma annuale, nonché il progetto del bilancio consuntivo e di relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- f. elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il Vice-Presidente.
- g. conferisce la delega di firma su tutti gli aventi contenuto di carattere patrimoniale e finanziario ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente;
- h. conferisce l'incarico di Segretario Amministrativo dell'Associazione (altresi con possibilità di delega di firma sugli atti aventi contenuto di carattere finanziario) ad un proprio componente o ad un socio o ad un soggetto terzo per mezzo di apposito contratto di assunzione o collaborazione.
- i. conferisce ad un proprio componente le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta.

- a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.
- b. convoca l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei mandati dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c. prende nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, in caso di urgenza e di necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica, nella sua prima riunione.

Art. 11

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a pieno titolo in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

Art. 12

Il Segretario Amministrativo dell'Associazione, nominato con le modalità di cui al precedente articolo 9 comma 7 lettera h), compie gli atti di gestione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo ed ai poteri da questo attribuiti, anche in relazione ad operazioni di carattere finanziario; cura la tenuta dei libri sociali e contabili richiesti. Assicura inoltre l'apertura della segreteria al pubblico in giorni ed orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e, pertanto, si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio delibera il bilancio consuntivo e lo comunica ai soci insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione nell'esercizio appena trascorso. L'Associazione ha l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall'Associazione e il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione. E' costituito da almeno tre componenti, votati dall'Assemblea ordinaria; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, ha il compito di convocare, almeno due volte l'anno, e presiedere le sedute del collegio; i componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili dell'Associazione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.



Art. 15

Nel caso di scioglimento o messa in liquidazione, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

Art. 16

Le norme del presente Statuto possono essere modificate con l'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le normali procedure.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge vigenti.
